CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 2-quaterdecies.1 codice privacy

Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese

Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica. La procedura di cui al comma 1 e' disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Versione in vigore dal 20 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 58

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	I — Disposizioni generali
Titolo	I — Principi e disposizioni generali
Capo	IV — (disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-2-quaterdecies.1-procedura-di-notifica-delle-violazioni-di-dati-personali-da-parte-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it